



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 marzo 2021 n.61
(Ratifica Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18 – Revisione delle norme in materia di imposta di bollo e di presentazione in via telematica di domande ed istanze dell'Amministrazione – promulgato:

Visti l'articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e l'articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 25 gennaio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 marzo 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.25 del 23 marzo 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REVISIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DI DOMANDE ED ISTANZE DELL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

RIORDINO ED AGGIORNAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO

Sezione I

Finalità e modalità di riscossione

Art. 1

(Finalità e disposizioni aggiuntive sull'ordinanza relativa ai diritti di pratica)

1. Il presente Capo stabilisce gli importi dell'imposta di bollo dovuta su atti civili ed amministrativi, pubblici e privati, e sulle certificazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla Tabella D

del Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8, dal Decreto Delegato 7 novembre 2014 n.186, così come modificato dal successivo articolo 10 nonché da ulteriori leggi e decreti emessi in speciali materie.

2. I diritti di pratica definiti tramite ordinanza del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della Legge 5 ottobre 2011 n.160, come modificato dall'articolo 83, comma 3 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 sono previsti in relazione:

- a) ai provvedimenti e procedimenti amministrativi;
- b) al rilascio di documenti amministrativi nel Settore Pubblico Allargato la cui formazione implichi lo svolgimento di attività di ricerca, anche storica, acquisizione ed elaborazione da parte dell'ufficio, ente ed organo pubblico emittente;
- c) all'espletamento di altre attività amministrative.

3. I diritti di pratica sono differenziati a seconda che i documenti siano presentati o rilasciati in forma elettronica o analogica e, in quest'ultimo caso, a seconda della voluminosità.

4. L'ordinanza di cui al comma 2 stabilisce anche le tariffe relative ai servizi di asporto, trasporto e custodia di beni pignorati o sequestrati dal Tribunale.

5. Sino all'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2, le domande, istanze e richieste presentate agli uffici, enti ed organi pubblici per l'avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte sono assoggettate all'imposta di bollo di euro 15,00 (quindici/00) fatto salvo che norme speciali prevedano diversamente.

Art. 2

(Modalità di riscossione dell'imposta di bollo, dei diritti catastali, dei diritti di pratica e disposizioni sul mancato pagamento dei diritti di pratica)

1. L'imposta di bollo, i diritti di pratica di cui all'articolo 1, comma 2 ed i diritti catastali possono essere riscossi, fatto salvo quanto previsto in relazione alle cambiali ed ad altri effetti di commercio:

- a) mediante applicazione di marche da bollo, sino all'esaurimento delle scorte, oppure,
- b) in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell'importo all'ufficio, ente ed organo pubblico preposti alla riscossione di quell'importo.

2. I proventi dei diritti di pratica previsti dall'ordinanza di cui all'articolo 1, comma 2 sono imputati, in assenza di appositi capitoli in entrata per le singole Unità Organizzative, sul capitolo unico 430 "Diritti erariali" dell'UO Ufficio del Registro e Conservatoria.

3. Il mancato pagamento dei diritti di pratica di cui all'articolo 1, comma 2 determina l'impossibilità di iniziare il procedimento o l'attività con conseguente mancata decorrenza dei termini di cui all'articolo 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche ovvero dei termini previsti dalle pertinenti norme speciali. Il ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento dei diritti di pratica comporta l'archiviazione della domanda o istanza.

Sezione II

Atti soggetti ad imposta di bollo fissa

Art. 3

(Atti, certificati e documenti soggetti ad imposta di bollo fissa)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Delegato 7 novembre 2014 n.186, così come modificato dal successivo articolo 10, agli atti e documenti elencati nel presente articolo è applicata l'imposta di bollo nelle seguenti misure fisse:

- a) nella misura di euro 15,00 (quindici/00) per:

- 1) le certificazioni rilasciate da uffici, enti ed organi pubblici, fatte salve le certificazioni in materia di stato civile ed anagrafe per le quali si applica l'imposta di bollo nella misura di euro 3,00 (tre/00). Ai fini della presente lettera, per certificazione si intende il documento amministrativo il cui rilascio avviene sulla base della sola operazione di estrazione di dati ed informazioni presenti nelle banche dati dello Stato e degli Enti Pubblici, senza ulteriori attività di ricerca, acquisizione ed elaborazione da parte dell'ufficio, ente ed organo pubblico;
- 2) le certificazioni penali, dei carichi pendenti e del casellario giudiziario;
- 3) i ricorsi in via stragiudiziale;
- 4) le osservazioni e proposte di cui all'articolo 15 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 presentate ad uffici, enti ed organi pubblici nell'ambito di procedimenti amministrativi;
- 5) le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e le copie autentiche di documenti rilasciati da autorità ecclesiastiche e Ministri del culto quando siano destinati ad usi civili ed amministrativi;
- 6) gli originali e le copie autentiche dei protesti cambiari;
- 7) gli avvisi di asta privata;
- 8) i contratti, e le loro copie autentiche, per abbonamento o somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica ed i privati utenti;
- 9) gli atti di consenso per minori a viaggiare ed al rilascio di patente di guida, carta d'identità, licenza di caccia, pesca o similari;
- 10) le dichiarazioni sostitutive di certificazione. Nel caso in cui la dichiarazione sostituisca certificazioni in relazione alle quali l'imposta di bollo prevista sia complessivamente inferiore ad € 15,00 (quindici/00), si applica tale minore imposta. Nel caso in cui la dichiarazione sostituisca certificati esenti dall'imposta di bollo, anche la dichiarazione è esente dall'imposta;
- 11) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- b) nella misura di euro 15,00 (quindici/00) ogni quattro facciate: le facciate del repertorio notarile dei protesti;
- c) nella misura di euro 10,00 (dieci/00) ogni quattro facciate: le certificazioni catastali. La presente imposta è assolta unicamente in maniera virtuale;
- d) nella misura di euro 5,00 (cinque/00):
 - 1) i visti turistici;
 - 2) i tipi, disegni, planimetrie, modelli, piani, dimostrazioni grafiche ed altri lavori degli ingegneri, architetti, geometri, periti e tecnici, disegnatori in genere;
- e) nella misura di euro 2,00 (due/00): le ricevute bancarie, gli ordini di pagamento e documenti similari;
- f) nella misura di euro 100,00 (cento/00): le offerte presentate per concorrere ad aste pubbliche, trattative private, licitazioni ed appalti-concorso pubblici relativi a prestazioni di importo quantificato negli atti di gara in misura superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Tale imposta è onnicomprensiva ed assorbe anche eventualmente dovuta ai sensi delle precedenti lettera a), numeri 1), 2) ,10) e 11), lettera c) e lettera d), numero 2).

Art. 4

(Copie e copie autentiche di documenti amministrativi)

1. In relazione alle copie ed alle copie autentiche di documenti amministrativi, la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) adotta il regolamento previsto dall'articolo 28, comma 3 della Legge n.160/2011.

Sezione III
Atti soggetti ad imposta di bollo progressiva e proporzionale

Art. 5
(Imposta di bollo sulle denunce d'eredità)

1. Le denunce di eredità sono soggette all'imposta di bollo nella misura dello 0,1% da applicare sull'ammontare complessivo dell'attivo netto ereditario con un minimo di euro 15,00 (quindici/00).

Art. 6
(Imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio)

1. L'imposta di bollo proporzionale sulle cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo, è stabilita in euro 6,00 (sei/00) ogni euro 1.000,00 (mille/00) o frazione di euro 1.000,00 (mille/00).
2. Tale imposta, su cambiali ed altri effetti di commercio creati nello Stato e pagabili all'estero, oppure su tali titoli provenienti dall'estero, solo allorquando questi ultimi siano assoggettati a regolare imposta di bollo nel paese di origine, è ridotta alla metà.
3. Le modalità di riscossione dell'imposta sono disciplinate dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della Legge 29 ottobre 1981 n. 86.

Art. 7
(Imposta di bollo di quietanza)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 del Decreto 30 ottobre 2003 n.143, le ricevute di importo superiore a euro 100,00 (cento/00) quando non portino scarico di somme dovute in forza di contratto scritto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura dell'1,50%.
2. L'imposta di bollo è a carico della parte liberata, con la sola eccezione dei pagamenti a carico dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, nel qual caso l'imposta è addebitata al creditore.

Art. 8
(Titoli azionari ed obbligazionari nominativi)

1. I titoli azionari ed obbligazionari nominativi emessi dalla società e da qualsiasi altro ente, consorzio o persona giuridica, sono soggetti alla seguente imposta di bollo:
 - a) fino a € 1,00 di capitale nominale del titolo: € 0,05;
 - b) oltre € 1,00 fino a € 10,00 di capitale nominale del titolo: € 0,10;
 - c) oltre € 10,00 fino a € 50,00 di capitale nominale del titolo: € 0,20;
 - d) oltre € 50,00 fino a € 100,00 di capitale nominale del titolo: € 0,40;
 - e) oltre € 100,00 fino a € 500,00 di capitale nominale del titolo: € 0,50;
 - f) oltre € 500,00 fino a € 2.500,00 di capitale nominale del titolo: € 1,00;
 - g) oltre € 2.500,00 fino a € 5.000,00 di capitale nominale del titolo: € 2,00;
 - h) oltre € 5.000,00 fino a € 25.000,00 di capitale nominale del titolo: € 4,00;
 - i) oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00 di capitale nominale del titolo: € 8,00;
 - l) oltre € 50.000,00 di capitale nominale del titolo: € 10,00.
2. L'imposta di bollo è dovuta per ogni titolo.

Sezione IV
Atti esenti dall'imposta di bollo

Art. 9
(Atti esenti dall'imposta di bollo)

1. Fatte salve le disposizioni contenute in norme speciali, gli atti, in originale, in copia autentica o per estratto di cui all'articolo 3 sono esenti dall'imposta di bollo:
 - a) se rilasciati e presentati per l'insediamento, la formazione ed il funzionamento degli organi costituzionali e la formazione degli organi monocratici o collegiali da questi nominati, o, comunque, se rilasciati nell'interesse esclusivo dello Stato e dell'Amministrazione Pubblica;
 - b) se rilasciati o formati in applicazione delle norme in materia:
 - 1) tributaria;
 - 2) di ordinamento contabile pubblico,
 - 3) di espropriazione per cause di pubblica utilità;
 - 4) di previdenza e sicurezza sociale;
 - c) se rilasciati ai fini della riscossione di tasse, imposte, tributi, sanzioni ed ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, di Aziende Autonome di Stato e di Enti del Settore Pubblico Allargato;
 - d) se rilasciati o formati per l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro e nelle graduatorie per l'insegnamento;
 - e) se rilasciati o formati per le controversie presso la Commissione Permanente Conciliativa e la Commissione di Disciplina in materia, rispettivamente, di lavoro privato e pubblico;
 - f) se rilasciati o formati per l'esercizio di diritti elettorali e di democrazia diretta;
 - g) se rilasciati o formati per l'ammissione alle strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali pubbliche;
 - h) se rilasciati o formati per l'ammissione, la frequenza e gli esami nelle Scuole, le pagelle, gli attestati ed i diplomi rilasciati dalle Scuole medesime;
 - i) se rilasciati o formati per l'arruolamento nei corpi militari volontari della Repubblica;
 - l) se formati da uffici, enti ed organi pubblici quali documento elettronico avente le caratteristiche definite dall'Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT e trasmessi al domicilio digitale dei soggetti richiedenti.
2. Sono, inoltre esenti dall'imposta di bollo:
 - a) i fogli dei repertori tenuti dal Notaio ad Acta, dai funzionari dell'Archivio di Stato e dai Cancellieri;
 - b) le certificazioni di medici, veterinari, farmacisti e sanitari;
 - c) gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 8), lettera c) e lettera d), numero 2), qualora le ordinanze di cui all'articolo 1, comma 2 lo prevedano in quanto assorbiti nel diritto di pratica ivi stabilito;
 - d) gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 9), 10) e 11) e lettera d), numero 2), formati e presentati da soggetti privati con le modalità di cui agli articoli 11 e 12;
 - e) le offerte presentate, con le modalità di cui all'articolo 12, da soggetti privati per concorrere alle gare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Sezione V
Norme finali

Art. 10
(Modifiche al Decreto Delegato n.186/2014 e abrogazioni)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.186/2014 sono così sostituiti:

“5. Se per l’atto sono richieste le formalità ipotecarie e di voltura è applicata, con riguardo alle note e alle domande, l’imposta di euro 20,00 (venti/00) per ciascuna formalità ipotecaria da eseguire e di euro 15,00 (quindici/00) per ciascuna domanda di voltura. Sino all’esaurimento delle scorte di carta bollata continua ad applicarsi la previgente imposta di euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna domanda.

6. L’imposta di bollo riscossa virtualmente nella misura di cui all’articolo 2 ricomprende l’imposta relativa agli atti, in originale, in copia autentica o per estratto, necessari per le formalità da eseguire presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria e l’Ufficio Tecnico del Catasto. Sono, invece, non ricompresi i diritti di pratica eventualmente previsti dall’apposita ordinanza.”.

2. All’articolo 1 del Decreto Delegato n.186/2014 sono aggiunti i seguenti commi 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater*:

“6 *bis*. Le dichiarazioni rese all’Ufficio del Registro e Conservatoria per i Registri di Riscossione sono in carta libera.”.

6 *ter*. Salvo quanto previsto al comma 6, le copie autentiche ed estratti degli atti di cui alla tabella riportata all’articolo 2, comma 1, sono soggetti ad imposta di bollo nelle seguenti misure fisse:

a) se trattasi di atto pubblico o scrittura privata autenticata: euro 30,00 (trenta/00);

b) se trattasi di scrittura privata: euro 15,00 (quindici/00).

6 *quater*. Gli originali degli atti e delle scritture esenti da registrazione e non assoggettati a registrazione e, dunque, nemmeno all’imposta di cui alla tabella di cui all’articolo 2, sono soggetti ad imposta di bollo nella misura fissa di euro 15,00 (quindici/00) anche con riguardo alle loro copie ed estratti autentici, salvo quanto eventualmente previsto da norme speciali e dall’apposita ordinanza sui diritti di pratica.”.

3. L’articolo 3, comma 6 del Decreto Delegato n.186/2014 è così sostituito:

“6. Sui certificati di denunciata successione rilasciati dall’Ufficio del Registro e Conservatoria l’importo dell’imposta di bollo è stabilito in euro 15,00 per ogni certificato.”.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 19, 20, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della Legge 29 ottobre 1981 n.86;

b) gli articoli 13 e 14 della Legge 25 luglio 2003 n.99;

c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 del Decreto 30 ottobre 2003 n.143;

d) il Decreto 6 agosto 2003 n.104;

e) il Decreto Delegato 24 maggio 2010 n.92;

f) il Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.122 ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera a) e comma 2, 6, 7 e 8, comma 2 in relazione ai quali l’effetto abrogativo decorre dalla data di emissione dell’ordinanza di cui all’articolo 1, comma 2 e comunque secondo i termini previsti dall’ordinanza medesima;

g) l’articolo 5 del Decreto Delegato n.186/2014;

h) l’articolo 19, comma 4 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

i) l’articolo 3bis, comma 16 del Decreto 8 novembre 2005 n.156 come modificato dall’articolo 3 del Decreto Delegato 2 luglio 2019 n.113.

CAPO II

PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DI DOMANDE ED ISTANZE ALL’AMMINISTRAZIONE

Art. 11

(Presentazione di domande, istanze, dichiarazioni all’Amministrazione da parte di soggetti non operatori economici)

1. A superamento di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, dall’articolo 10, comma 5, secondo periodo della Legge n.160/2011 e dall’articolo 3, comma 2 della Legge 20 luglio 2005 n.115 nonché da norme speciali ed in un’ottica di semplificazione delle modalità di comunicazione per via telematica fra utente ed Amministrazione, le domande, istanze e

dichiarazioni avanzate da cittadino o residente o soggiornante in Repubblica, che non abbia la qualifica di operatore economico, si ritengono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge nonché validamente presentate e trasmesse ad un ufficio dell'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio se formate quale documento elettronico ed inoltrate a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC), senza necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale determinazione.

2. Alla domanda, istanza e dichiarazione formata e presentata ai sensi del comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 7bis, primo periodo del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

Art. 12

(Presentazione di domande, istanze, dichiarazioni all'Amministrazione da parte di operatori economici)

1. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 2, comma 3 della Legge 20 luglio 2005 n.115 e da norme speciali che disciplinano l'utilizzo di portali e software per la presentazione, deposito e gestione dei documenti amministrativi, le domande, istanze e dichiarazioni di operatori economici sammarinesi possono essere presentate e trasmesse dagli stessi all'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio nella forma del documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato a mezzo SERC al domicilio digitale dell'ufficio, organo o gestore competente. Le domande, istanze e dichiarazioni formate ed inoltrate in conformità al precedente periodo si ritengono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge nonché validamente presentate e trasmesse.

2. I documenti elettronici costituenti allegati alla domanda od istanza principale, purché non contenenti dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico stesso, sono validamente presentati e trasmessi senza necessità di essere sottoscritti con firma elettronica qualificata e senza necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale determinazione.

2 bis. L'applicazione delle norme del presente articolo in relazione alla presentazione di offerte ed alla comunicazione in via telematica fra operatore economico e Stazione Appaltante nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche è definita con Regolamento del Congresso di Stato, in analogia a quanto previsto nel settore dei contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi. Tale regolamentazione derogherà, in particolare, alle norme di cui agli articoli 26,27 e 28 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini